

Più saremo refrattari alle regole, più le subiremo

Per Guido Rispoli, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bolzano, i medici veterinari sono sempre investiti di alta considerazione pubblica. Siano essi ufficiali di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali o i liberi professionisti che esercitano un servizio di pubblica necessità. Parlare di legalità e professione richiede autostima e autocritica.



collettività. Ed ecco il passaggio più acuto: "La domanda che la categoria dei veterinari si deve a mio giudizio porre - dichiara Rispoli - è **se non abbia in qualche modo contribuito a questa invadenza legislativa evidenziando nel tempo fastidio o insofferenza all'introduzione e al rispetto delle regole.**

Il Procuratore Rispoli alla sessione Legalità e professione veterinaria, Consiglio Nazionale Fnovi, Firenze, 27 novembre 2010

QUATTRO RESPONSABILITÀ

La professione veterinaria è soggetta a quattro tipi di responsabilità: **civile, amministrativa, penale ed erariale**. Si tratta di responsabilità che non sono tra loro alternative, ma che si possono cumulare. I settori della responsabilità possono essere: nella prescrizione farmaceutica, nella vigilanza veterinaria permanente, nello smaltimento dei rifiuti nelle strutture veterinarie, nella pubblicità sanitaria. **La responsabilità di polizia giudiziaria è concepibile solo nei confronti dei medici veterinari dipendenti** da pubbliche amministrazioni (ministeriali e Ssn).

1. CIVILE

La responsabilità civile, nell'ipotesi tipica per eccellenza è la responsabilità derivante dal rapporto di cura. Può essere "contrattuale", nel caso di errore nella diagnosi o nella terapia. La controparte deve fornire la prova solo dell'inadempimento e del conseguente danno patrimoniale, mentre è onere del veterinario provare che l'inadempimento

- **La professione medico veterinaria è vittima di una "invadenza" legislativa. A dirlo è Guido Rispoli**, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bolzano, che all'ultimo Consiglio nazionale della Fnovi, ha parlato di legalità ed esercizio professionale. Con due ordini di conseguenze, secondo il magistrato: l'insorgere di **dubbi interpretativi** sempre maggiori - spesso legati a tecniche legislative approssimative - e a dettati normativi non in armonia tra di loro, se non addirittura contrastanti - e l'aumento esponenziale delle **fonti di responsabilità**.

Perché una legislazione tanto pletorica?

Secondo il procuratore Rispoli l'invadenza legislativa ha due ragioni. La prima deriva dalla rilevanza pubblica del settore (la salute dei pazienti e la salute pubblica); la seconda, dalla considerazione che l'omessa regolamentazione possa consentire condotte dannose per la

I LIBERI PROFESSIONISTI

Agli effetti della legge penale, i privati che esercitano una professione sanitaria sono considerati "persone che esercitano un servizio di pubblica necessità" (art. 359 comma 1 del Codice penale). Se nell'esercizio della professione, essi prestano la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio **hanno l'obbligo di riferirlo all'Autorità Giudiziaria o a quella di Polizia**. In caso di omissione o di ritardo rispondono del reato di **omissione di referto**, punito con la multa fino a 516 euro. (Art. 365 c.p.)

mento non sia ascrivibile a sua colpa. La responsabilità "extracontrattuale" si ha invece nel caso di violazione di un diritto soggettivo di un terzo non derivante da un inadempimento contrattuale (es. reazione violenta prevedibile dell'animale durante un intervento che provochi danno al proprietario). Il terzo deve fornire la prova della lesione del diritto, del conseguente danno patrimoniale e della colpa del veterinario.

2. AMMINISTRATIVA

Si ha responsabilità amministrativa **nel caso di violazione di doveri amministrativi nei confronti della Pubblica Amministrazione**. La conseguenza è l'applicazione di sanzioni amministrative. In linea di massima è configurabile solo nei confronti del veterinario pubblico che esercita una funzione amministrativa.

Può trovare però anche applicazione nei confronti del veterinario libero professionista quando operi per conto della Pubblica Amministrazione (es: veterinario privato convenzionato).

3. PENALE

Si ha responsabilità penale **nel caso di commissione di illeciti di natura penale**. Alcuni reati sono ipotizzabili solo nei confronti del veterinario pubblico in quanto richiedono la qualifica di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio" che dalla legge viene ricollegata all'esercizio di una "pubblica funzione amministrativa" ovvero di un "pubblico servizio": abuso d'ufficio (323 c.p.) - rifiuto o omissione di atti d'ufficio (328 c.p.) - peculato (314 c.p.) - concussione, corruzione (317 - 321 c.p.). Altri reati sono, invece, ipotizzabili nei confronti di qualsiasi veterinario, quindi anche del veterinario libero professionista (es. quelli D. Lgs. n. 22/1997, in tema di smaltimento di rifiuti provenienti da strutture veterinarie).

4. ERARIALE

Si ha quando con la propria condotta il veterinario provoca **un danno di natura erariale**. È configurabile rispetto al veterinario pubblico, ma anche rispetto al veterinario privato convenzionato con la Pubblica Amministrazione. La giurisdizione è della Corte dei Conti.

*Video e slide
dell'intervento
del
Procuratore
Rispoli
al sito
www.fnovi.it*



UFFICIALI DI P.G. E PUBBLICI UFFICIALI

Sono ufficiali di polizia giudiziaria a competenza speciale "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni" (art. 57 comma 3 c.p.p.) i medici veterinari ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria. Ad esempio sono ufficiali di polizia giudiziaria i medici veterinari **chiamati a svolgere funzioni ispettive e di controllo, per la tutela della pubblica salute, sulla produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione** (art. 3 legge n. 283/1962). Hanno funzioni di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni individuate da leggi e regolamenti. Sono conseguenze del ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria **le funzioni individuate dall'art. 55 del codice di procedura penale:** prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati; impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze; ricercarne gli autori; compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; svolgere ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria comporta inoltre **l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato** secondo le regole dettate dall'art. 347 c.p.p. e l'obbligo di procedere anche d'iniziativa a sequestro probatorio (corpo di reato o cose pertinenti al reato) oppure a sequestro preventivo (se la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la commissione di altri reati). In caso di omissione o ritardo della denuncia, i veterinari ufficiali di polizia giudiziaria si rendono **responsabili del reato di omessa denuncia di reato** di cui all'art. 361 comma 2 c.p. punito con la reclusione fino a un anno.

I Medici Veterinari quando nell'esercizio della professione **svolgono una "pubblica funzione amministrativa" o un "pubblico servizio" sono pubblici ufficiali ovvero incaricati di un pubblico servizio.** Se "nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne, senza ritardo, denuncia per iscritto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria" (art. 331 c.p.p.). In caso di omissione o ritardo si rendono responsabili del reato di omessa denuncia di reato, punito, per i pubblici ufficiali, con la multa da 30 euro a 516 euro (art. 361 comma 1 c.p.) e, per gli incaricati di pubblico servizio, con la multa fino a 103 euro (art. 362 c.p.).

UN PRESTIGIO "PUBBLICISTICO"

L'*excursus* del Procuratore Rispoli, attraverso responsabilità e ruoli, ha portato la platea degli Ordini a propendere per una valutazione positiva di tanta attenzione legislativa. Infatti, **le molte norme che disciplinano le varie attività della professione veterinaria denotano la sua alta rilevanza pubblica.** In particolare, tutte le norme che attribuiscono compiti di polizia giudiziaria (o comunque obblighi di denuncia o di referto a carico dei veterinari) evidenziano come il Legislatore attribuisca alla professione veterinaria un prestigio pubblicistico ed un ruolo sociale di tutto rilievo.

La conclusione del Procuratore è dunque questa: "Spetta alla categoria dei medici veterinari valorizzare queste importanti attribuzioni di natura pubblica e non considerarle alla stregua di fastidiosi incumbenti burocratici, a meno di voler smarrire la propria vera alta identità professionale".